



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 57 DEL 05/12/2023
PIANI FORMATIVI AZIENDALI
– FONDO DI ROTAZIONE –
Neo Aderenti

Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
2.	Oggetto dell'Avviso piani formativi.....	3
3.	Presentatori e attuatori.....	3
	3.1 Associazioni temporanee	5
	3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee.....	5
	3.3 Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano	5
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	6
5.	Regime d'aiuti.....	8
6.	Risorse dell'Avviso.....	9
7.	Accordo di condivisione sindacale	10
8.	Tipologia di attività ammissibili	11
9.	Durata	12
10.	Parametri di contributo per i piani.....	13
11.	Valutazione	13
12.	Formazione delle Graduatorie e approvazione del piani.....	15
13.	Istanze di riesame dei piani	15
14.	Modalità e termini di partecipazione.....	15
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	16
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	17
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	18
18.	Verifiche successive	19
19.	Convenzione	19
20.	Richiesta di anticipo del contributo.....	19
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	19
22.	Riconoscimento del contributo	20
23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale.....	20
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti.....	20
25.	Tutela dei dati personali	21
26.	Norma di rinvio	21



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso intende:

- promuovere l'adesione di nuove imprese, in particolare cooperative, e rispondere in modo rapido ed efficace al loro fabbisogno formativo;
- promuovere la partecipazione a piani formativi delle aziende, in particolare cooperative, che abbiano di recente aderito al Fondo.

2. Oggetto dell'Avviso piani formativi

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Sono oggetto del presente Avviso **solo piani aziendali** che prevedono azioni formative in risposta a fabbisogni formativi aziendali altamente cantierabili.

Premialità:

L'Avviso intende valorizzare quei piani che ricomprendono percorsi formativi sulle competenze identitarie e di *governance* dell'impresa cooperativa. E' pertanto previsto uno specifico item nella griglia di valutazione.

Inoltre sono premiati i piani che:

- prevedono il coinvolgimento delle donne in percorsi finalizzati all'acquisizione di nuove competenze digitali e professionalizzanti, orientati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle pari opportunità nei percorsi di carriera;
- sostengono l'occupazione giovanile con percorsi individuali o di gruppo finalizzati all'inserimento lavorativo di nuove professionalità anche attraverso la sperimentazione di modelli di apprendimento intergenerazionali.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresе aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese consorziate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;



➤ gli Enti o società di formazione, anche in associazione temporanea costituita o da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

1) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);

3) per i quali non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 94 D.lgs. 36/2023;

4) per i quali non sussistano circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

La modifica della composizione soggettiva del soggetto proponente o attuatore è consentita solo nei casi previsti dal presente Avviso e in ogni caso è soggetta a specifica autorizzazione del Fondo, a pena di esclusione dalla presente procedura o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

La sostituzione dell'ente di formazione è consentita con altro ente di formazione in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria.

In via generale e salve le specifiche ulteriori prescrizioni indicate nel presente Avviso, la modifica soggettiva è consentita se:

- 1) non determina, ad insindacabile giudizio del Fondo, alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato e garantisce la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e di quelli necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 3) non sia volta ad eludere le disposizioni del presente Avviso.

L'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita richiesta, sottoscritta anche dal soggetto sostituito, che dia evidenza delle ragioni della sostituzione e della insussistenza di pregiudizi all'esecuzione del piano. Nella richiesta deve essere presente anche una dichiarazione attestante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto "sostituito" dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Il Fondo, rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo del Fondo.

Le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall'autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente.

Le operazioni societarie previste dall'ordinamento - quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda - non costituiscono cessione della convenzione, né delega a terzi. Esse non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate tempestivamente al Fondo con la documentazione attestante l'intervenuta operazione e il mantenimento dei requisiti in capo al soggetto avente causa.



3.1 Associazioni temporanee

È ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di associazioni temporanee, costituende o costituite.

Per le associazioni costituende, il soggetto mandatario, in fase di presentazione della domanda, dovrà inserire nella piattaforma la dichiarazione allegata al presente Avviso, sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento, contenente l'impegno a costituire l'associazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e le ulteriori indicazioni riportate nel periodo successivo entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

Per le associazioni già costituite, il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma copia del mandato collettivo con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e contenente:

- il dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- il mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Fondo da parte di tutti i soggetti associati per la realizzazione delle attività previste dal piano;
- la specificazione che l'eventuale revoca del mandato, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Fondo.

I singoli componenti dell'associazione temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese dagli stessi effettuate.

I componenti dell'associazione temporanea sono tenuti a presentare, per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'associazione temporanea non è configurabile come delega a terzi.

3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee

I criteri previsti dal precedente paragrafo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle altre forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle associazioni temporanee. Per tali soggetti si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle associazioni temporanee, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti che, nell'ambito di tali forme aggregative, partecipano all'Avviso.

3.3 Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano

Il Soggetto proponente/attuatore deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati, denominati "partner di progetto". Il coinvolgimento di soggetti delegati e/o partner è ammesso a condizione che:

- si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- si tratti di interventi formativi rivolti a personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna.



Il valore complessivo delle attività delegate non può essere superiore al 30% del valore complessivo del piano. Tale limite non si applica nel caso dei soggetti partner.

Non si considera affidamento a soggetti terzi l'incarico per la realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione temporanea o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale;
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso il coinvolgimento di soggetti terzi può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il partner di progetto e/o il soggetto delegato dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potranno, a loro volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione anche di parte dell'attività.

Il soggetto presentatore/attuatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Fondo a tutti gli effetti di legge.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto terzo dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale tali soggetti si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente piano.

Lo svolgimento dell'attività del "partner di progetto" avviene in applicazione del criterio dei "costi reali", senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto delegato che come partner di progetto.

La richiesta di delega e/o di utilizzo di partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto della richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua presentazione.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Ogni impresa aderente potrà beneficiare di un solo piano a valere sul presente Avviso.

Non è consentito che una impresa sia già beneficiaria o abbia presentato domanda o intenda partecipare ad Avvisi del Fondo di Rotazione pubblicati dal Fondo nel corso del 2023;



Si riporta inoltre quanto stabilito l'articolo 5.1 del Regolamento per la Gestione del Conto Formativo pubblicato a febbraio 2023 pubblicato sul sito del Fondo "A partire dal 6 luglio 2012 tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti", che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull'Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). **Tutte le imprese "neoaderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi.**

L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi neo-aderenti con le seguenti caratteristiche:

- che abbiano effettuato l'adesione a Fon.Coop a partire dal 1 gennaio 2023 e risultino aderenti - o abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità a quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11 comma 3)- al momento della presentazione del Piano a valere sul presente Avviso.

Si precisa che la data di adesione coincide con la data di invio del flusso UNIEMENS e/o DMAG. con il quale è stata indicata l'adesione al Fondo.

Il Fondo si riserva di verificare che l'adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps al momento dell'erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso. E' onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa che l'adesione sia andata a buon fine. Per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso.

- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Fondo di Rotazione";
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 56 del 25/09/2023;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 54 del 27 aprile 2023.
- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2021 con codice C23A21;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Sono altresì ammesse le imprese che, a seguito di revoca dell'adesione al Fondo effettuata entro il 31/12/2022, abbiano nuovamente aderito a Fon.Coop a partire dal 1 gennaio 2023 a condizione

- che non risultino beneficiarie di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2019 con codice C21A19;
- che non siano beneficiarie di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2020 con codice C22A20;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 47 del 8/03/2021;



- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 48 del 13/07/2021;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 49 del 19/10/2021;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 50 del 22/03/2022;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 51 del 22/06/2022;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 52 del 30/09/2022;
- che non siano beneficiarie di contributi a valere sull'Avviso 54 del 27 aprile 2023;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 56 del 25/09/2023.

Si precisa che in ogni caso non sono considerate “neo-aderenti” e non possono essere beneficiarie di questo avviso le imprese che abbiano una o più matricole aderenti prima del 1 gennaio 2023

Sono **destinatari** dei piani:

1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
 2. dipendenti inclusi apprendisti;
 3. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;
- dei soggetti beneficiari.

Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio; si specifica nel caso di questa tipologia di lavoratori come per quelli in ammortizzatori sociali che l'impresa beneficiaria dovrà assicurare la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità, professionisti a partita iva, lavoratori interinali, tirocinanti.

I dipendenti che fruiscono di ammortizzatori sociali al momento della presentazione del piano sono esclusi dalla partecipazione del presente Avviso in quanto destinatari dell'Avviso 55 Cassintegrati.

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: “*Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014*” - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea “*de minimis*” e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e**



prorogato fino al 31/12/2027; Regolamento (UE) 717/2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2023.**

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione “normativa” del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano ad € **500.000,00** su base nazionale.

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria.

La modalità di partecipazione è “*a sportello*”.

Gli sportelli previsti per la presentazione dei piani fino ad esaurimento risorse sono:

1 sportello	15/01/2024 – 05/02/2024
2 sportello	04/03/2024 – 25/03/2024

I piani saranno approvati secondo l'ordine delle graduatorie per ciascuna scadenza come di seguito specificato.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani utilmente collocati in graduatoria;
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:

1. collocare in ordine di punteggio totale su lista unica nazionale per ciascuna scadenza i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio totale l'ordine in graduatoria sarà quindi determinato in base al punteggio ottenuto con riferimento al solo item della griglia di valutazione “Qualità progettuale”; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo);
3. per il piano, che - collocato in graduatoria – risulti l'ultimo parzialmente finanziabile si procede nel seguente modo: se almeno il 50% del contributo del piano è finanziabile dalle risorse stanziare dall'Avviso il piano sarà finanziato completamente con risorse aggiuntive del Fondo, nel caso in cui le risorse dell'Avviso non fossero sufficienti a finanziare almeno il 50% del contributo richiesto il piano non sarà finanziato.

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.



7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori deve essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:

- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;
- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
- essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali coinvolte (CGIL - CISL - UIL) o in alternativa devono essere state inviate le raccomandate come di seguito specificato.

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:

- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano richiamate le specifiche iniziative formative (compresi i *voucher* di formazione) previste dal piano e i destinatari delle stesse.

Nel caso in cui nella RSU non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o le RSA non siano di tutte le Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita **almeno 15 giorni prima della validazione** del piano.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo (c.d. silenzio-assenso).

Nel caso in cui in un piano siano previste attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale **obbligatoria** in tema di formazione (es. **sicurezza**) e/o obbligatorie per l'apprendistato saranno considerate ammissibili **solo** se:

- esplicitamente indicate nel testo dell'accordo di condivisione sottoscritto dalle parti sociali;
- rispettino quanto previsto dalle norme sugli aiuti di stato (Cfr Manuale di gestione).

La procedura di silenzio assenso non consente di finanziare le predette attività.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:



- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgano lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle provincie interessate per piani che coinvolgano lavoratori di più provincie;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali confederali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano lavoratori di più regioni.

In caso l'impresa disponga di un piano formativo annuale già condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che risponda ai criteri richiesti dal Fondo nel presente Avviso tale documento può essere utilizzato ai fini della condivisione delle iniziative formative di cui si chiede il contributo; il piano annuale formativo condiviso va inserito nel formulario *on line*.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per ciascuna scadenza.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

Le attività non formative ammissibili sono solo quelle funzionali alla realizzazione del piano (quali ad esempio progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione e rendicontazione).

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

I piani debbono prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching, ecc.*);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job*);
5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
6. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate



su LMS (Learning Management System).

Si precisa che:

- le modalità formative indicate nei punti da 1 a 5 possono essere svolte a distanza in modalità sincrona tramite **webinar** per il **100%** delle ore previste dal piano;

Si precisa altresì che, per quanto riguarda la formazione a distanza, vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020**, pubblicata sul sito del Fondo.

È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previste almeno 2 ore di formazione.

Per la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (es. sicurezza) e/o per la formazione obbligatoria per l'apprendistato, si rimanda a quanto già previsto al precedente articolo "Accordo di condivisione sindacale".

Fon.Coop chiarisce che non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto, alla validità e conformità dei piani finanziati alle imprese beneficiarie in ordine alla normativa vigente (leggi, decreti legislativi, accordi stato-regioni, regolamenti) per ciò che riguarda la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione ed alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia, e più in generale di tutta la formazione regolamentata.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia:

- un'università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- in possesso di certificato UNI EN ISO;
- un ordine/collegio professionale;
- un ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- un erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- un concessionario "esclusivo" (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto.

Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.

Non sono ammessi piani di soli voucher formativi.

9. Durata



Le azioni previste dal piano formativo debbono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano e concludersi entro **12 mesi** dalla data di inizio attività. Il piano dovrà essere rendicontato entro 45 giorni dalla data di chiusura delle attività.

Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe straordinarie rispetto ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente (che devono essere straordinarie o non prevedibili al momento della presentazione del piano), assicurando al contempo il bilanciamento tra il principio di favor participationis unitamente all'esigenza di completamento dell'attività formativa.

10. Parametri di contributo per i piani

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore al massimale previsto in relazione alla dimensione d'impresa:

- inferiore a 15 dipendenti € 5.000,00;
- da 15 a 50 dipendenti € 10.000,00;
- oltre 50 dipendenti € 15.000,00.

I piani debbono rispettare il parametro massimo di costo di € **140,00** per ora formazione.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);
- dei voucher (voce A2.8)

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più voucher individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo voucher formativo individuale di € **1.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il voucher formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del preventivo del piano il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi della macro voce A2 realizzazione delle azioni formative devono essere almeno il **60%** del costo totale del piano (area A + Area B);

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

11. Valutazione



I piani presentati sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente, individuato secondo le procedure del Fondo sulla base delle seguenti griglie divise in due parti: la prima di merito, la seconda recante criteri automatici:

Griglia Di valutazione

Bilateralità	Procedura silenzio assenso (3 raccomandate) 0 punti; Accordo di condivisione firmato da una organizzazione sindacale (e due raccomandate) 3 punti; Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacali (e una raccomandata) 4 punti; Accordo di condivisione firmato da tutte e tre le organizzazioni sindacali 5 punti;	0-5	5
Impresa beneficiaria	Descrizione dell'impresa e del suo fabbisogno formativo; coerenza della struttura progettuale proposta con il fabbisogno formativo dell'impresa e con i lavoratori destinatari	0-15	20
	L'impresa beneficiaria è una cooperativa	0-5	
Qualità progettuale	Descrizione e adeguatezza della struttura progettuale: obiettivi ed esiti attesi; contenuti ed articolazione dei percorsi formativi; conoscenze e competenze da acquisire; metodologie formative impiegate	0-35	70
	Descrizione delle caratteristiche dei partecipanti e coerenza con i contenuti e gli obiettivi delle singole azioni formative	0-5	
	Presenza e descrizione di percorsi individuali e/o di gruppo sulle competenze identitarie e di governance dell'impresa cooperativa.	0-10	
	Descrizione delle attestazioni/certificazioni in esito ai percorsi formativi; spendibilità sia all'interno che all'esterno dell'impresa beneficiaria	0-7	
	descrizione e adeguatezza dei profili individuati (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto) per le attività formative e non e/o per l'erogazione dei voucher	0-7	
	Le attività formative: <ul style="list-style-type: none"> • prevedono il coinvolgimento delle donne in percorsi finalizzati l'acquisizione di nuove competenze digitali e professionalizzanti, orientati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle pari opportunità nei percorsi di carriera; • sostengono l'occupazione giovanile con percorsi individuali o di gruppo finalizzati all'inserimento lavorativo di nuove professionalità anche attraverso la sperimentazione di modelli di apprendimento intergenerazionali; 	0-6	
Economicità	Costo ora formazione inferiore a € 140,00	5	5
TOT		100	100

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di **65/100**.



NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano, pertanto l'eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.

12. Formazione delle Graduatorie e approvazione dei piani

Le graduatorie vengono predisposte secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **30 giorni** solari dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

13. Istanze di riesame dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame manifestamente generiche.

Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal "*Manuale di gestione*" in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori composti da più persone giuridiche essi vanno inseriti come Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente **ha l'onere di consultare:**

- **Manuale utente di registrazione;**



- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. Il caricamento dei formulari on line a valere sul presente Avviso sarà attivo per il primo sportello dal **15/01/2024** dalle ore 10:00.

Concorreranno ad ogni singola scadenza i piani validati nella piattaforma GIFCOOP entro l'ultimo giorno e per i quali sia stata successivamente completata la procedura di presentazione nelle modalità e termini previsti. Successivamente alla scadenza non sarà più possibile procedere alla validazione del piano.

7. Il termine ultimo per la validazione dei piani è fissato per la prima scadenza al **05/02/2024 alle ore 23:59**.

Gli sportelli previsti per la presentazione dei piani fino ad esaurimento risorse sono:

1 sportello	15/01/2024 – 05/02/2024
2 sportello	04/03/2024 – 25/03/2024

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto "validazione piano". Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato "validato".

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

8. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre 7 giorni solari dalla scadenza (ad esempio per la prima scadenza entro il 12/02/2024)**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto "valida e invia allegati". Nel sistema il piano passerà allo stato "presentato". Un piano creato per una scadenza e non validato non può essere utilizzato per la scadenza successiva ma deve essere creato un nuovo piano (esempio un piano creato per la scadenza di luglio e non validato non può essere completato e validato per la scadenza di agosto).

9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura



La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di associazioni temporanee non ancora costituite, **dichiarazione costituenda associazione temporanea** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di associazioni temporanee già costituite, consorzi, contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani** le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
3. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 15;
4. assenza dell'accordo sindacale o non conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 del presente Avviso concernenti la condivisione sindacale;



5. incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 o carenza in capo al dichiarante potere di impegnare la volontà del soggetto per il quale è resa la dichiarazione;
6. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
7. nel caso di aggregazioni fra soggetti proponenti (associazioni temporanee, consorzi, contratti di rete, Gruppi Paritetici), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
8. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
9. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
10. aver reso informazioni e dichiarazioni false.

Fon.Coop si riserva di chiedere ogni opportuna **integrazione e/o chiarimento sulla documentazione presentata**, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità, in aderenza al principio del *favor participationis*, unitamente a quello di parità di trattamento, avuto riguardo alle mere ipotesi di elementi sanabili, anche in presenza di errori scusabili. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **20 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall'Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **5 giorni** solari dal ricevimento.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- GoSign

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti



dal Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

È facoltà del Fondo disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Avviso mediante richiesta dell'estratto del certificato penale del casellario giudiziario (art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopraccennata.

19. Convenzione

A seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. In tal caso il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.

20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;



- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 18 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- effettuare la chiusura del piano entro 12 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel “Manuale di Gestione Avviso”;
- inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l’attuazione del piano formativo.

Nell’acceptare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fatto obbligo all’impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall’attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l’importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

È possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Presidente del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all’Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica avvisifondorotazione@foncoop.coop

Le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell’Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 4/12/2023

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP